

## **Il Processo Tributario Telematico** *Vademecum Operativo*

### **Entrata in vigore – I procedimenti interessati**

Dal 1° luglio entrano in vigore le norme sul Processo Tributario Telematico (di seguito anche “PTT”). Tutti gli atti dovranno quindi essere notificati con modalità telematiche e depositati tramite la piattaforma “Sigit” (Sistema Informativo Giustizia Tributaria) presente sul portale del sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it).

L’art. 16, comma 5, del DL 119/2018 prevede che le disposizioni sul PTT “...*si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019*”. In base alla formulazione letterale della norma sembra corretto ritenere che l’obbligo di notifica e deposito in via telematica riguardi quindi i ricorsi e gli appelli notificati alla controparte a far data dal 1° luglio mentre per i processi già avviati in forma cartacea alla predetta data dovrebbe rimanere la facoltà (prevista dall’art. 16-*bis*, comma 3-*bis* D.Lgs. 546/1992) di proseguire sia in forma cartacea che in modalità telematica per tutti gli atti processuali successivi (istanze, memorie, controdeduzioni appelli, appelli incidentali ecc.). Considerata tuttavia la varietà della casistica che dovrà essere affrontata per gestire i “vecchi” contenziosi, le Commissioni Tributarie stanno sollecitando alcuni chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti.

Per le controversie di valore inferiore ad €3.000,00 il processo telematico resta una facoltà per i soggetti che stanno in giudizio personalmente (ossia senza assistenza tecnica).

Sono inoltre esclusi dalle norme sul PTT gli atti del giudizio in Cassazione. Per il ricorso per Cassazione quindi non cambia nulla (ma può essere notificato via pec; vd. oltre).

### **La procura alla lite**

La procura alla lite non potrà più essere apposta a margine o in calce all’atto giudiziario ma dovrà essere rilasciata su un file separato e dovrà contenere tutti i dati necessari affinché possa evincersi che è stata rilasciata per una specifica impugnazione.

Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, occorre distinguere:

- 1) se il delegante è provvisto di firma digitale: la procura dovrà essere sottoscritta dal difensore in via digitale;
- 2) se il delegante non è provvisto di firma digitale o, comunque, in alternativa: si dovrà procedere alla sottoscrizione di pugno. Il file poi dovrà essere scansionato, salvato in PDF/A e firmato anche digitalmente dal difensore.

## La notifica dell'atto processuale nel PTT

L'atto processuale dovrà essere notificato mediante posta elettronica certificata dalla casella del professionista che ha sottoscritto l'atto.

In particolare, nel messaggio pec dovranno essere allegati:

- 1) l'atto processuale trasformato in formato PDF/A e firmato digitalmente;
- 2) la procura alla lite predisposta con le modalità di cui sopra;
- 3) la relata di notifica redatta su un file separato, trasformato in PDF/A firmato digitalmente.

Il messaggio deve essere compilato osservando le formalità previste dalla L. 53/1994.

Tutti i documenti acclusi dovranno essere privi di elementi attivi (macro, collegamenti ipertestuali, etc.) e non potranno superare la dimensione massima di 10 MB (diversamente non potrà essere effettuato validamente il deposito successivo tramite Sigit).

La notifica telematica dovrà essere inviata presso l'indirizzo pec del soggetto destinatario estratto da uno dei seguenti elenchi: domicilio digitale del cittadino, inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente; Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della Giustizia; Registro delle imprese; Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC; Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Il messaggio pec dovrà essere inviato assicurandosi che la ricevuta di consegna selezionata sia quella "completa" (accettazione e consegna). Le ricevute di accettazione della pec e quella di notifica devono essere conservate obbligatoriamente in formato digitale perché costituiscono la prova dell'avvenuta notifica.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

La notifica potrà essere effettuata entro le ore 21.00 del giorno di scadenza dell'atto in base a quanto previsto dall'art. 16-*septies* del DL 179/2012 per il processo telematico civile. Sul punto è tuttavia opportuno far presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma "*...nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta*".

## **Il deposito tramite SIGIT**

Il deposito del fascicolo avverrà in via telematica attraverso la piattaforma Sigit presente sul sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it).

Il Sigit è suddiviso in due sezioni: Sezione “Telecontenzioso” per la consultazione dei fascicoli e Sezione “PTT” per il deposito degli atti processuali.

Occorrerà predisporre una nota di deposito telematica (c.d. “NIR”) contenente una serie di informazioni specifiche sul procedimento già impostate dal sistema.

Nella sezione “Documenti” della NIR dovranno essere acquisiti:

- 1) l’atto processuale principale firmato digitalmente;
- 2) la procura firmata digitalmente;
- 3) la relata firmata digitalmente;
- 4) le ricevute di avvenuta ricezione e consegna della pec firmate digitalmente;
- 5) gli allegati, specificandone la tipologia alla luce dell’elenco che il sistema fornisce (dimensione massima di ogni singolo documento 10 MB per un totale massimo di 50 MB e 50 file; non ammessa la trasmissione di formati compressi), ciascuno firmato digitalmente.

Una volta compilate tutte le sezioni della NIR e verificato che ciascuna risulti contrassegnata dalla spunta verde si potrà, quindi, procedere alla validazione e trasmissione. A seguito della trasmissione il sistema rilascia una ricevuta di accettazione e di iscrizione a ruolo che vengono inviate dal sistema alla pec del depositante (entro 24 ore).

Il sistema effettua i controlli automatici e se non ricorrono anomalie bloccanti (presenza di virus nel file, superamento delle dimensioni dei files, non integrità della firma digitale, discordanza tra il soggetto che ha firmato digitalmente i documenti ed il soggetto cui risulta abbinato l’accesso al Sigit) iscrive la causa a ruolo. La data del deposito coincide con quella della ricevuta di accettazione. Per avere contezza - prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio - di aver eseguito correttamente il deposito telematico occorrerà effettuare il deposito con adeguato anticipo rispetto al termine (almeno il giorno prima).

## **Il pagamento del contributo unificato**

Il contributo unificato può essere pagato in alternativa tramite:

- 1) modello F23: in questo caso la ricevuta deve essere acquisita nel formato PDF/A firmata digitalmente ed allegata;
- 2) acquisto del contrassegno: questo deve essere acquisito nel formato PDF/A, firmato digitalmente ed allegato. L’originale del contrassegno dovrà poi essere depositato in Commissione entro 30 giorni dal deposito telematico;

- 3) mediante sistema pago PA integrato: in tale ipotesi la ricevuta da allegare viene generata automaticamente, ma tale sistema di pagamento dovrà essere adottato anche nel grado di giudizio successivo.

### **Partecipazione all'udienza**

La partecipazione delle parti all'udienza pubblica può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una di esse, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula dell'udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. La modalità prescelta per la celebrazione della pubblica udienza è vincolante per tutte le udienze del giudizio. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

### **Il ricorso per Cassazione**

Le regole per la notifica e la costituzione in giudizio degli atti processuali relativi al giudizio di legittimità non sono state modificate. Il ricorso o il controricorso possono quindi continuare ad essere notificati via pec o a mezzo registro delle notifiche.

Se il ricorso è notificato via pec si segue la procedura sopra osservata (la procura va quindi su foglio separato). Se invece il ricorso è notificato a mezzo registro, la procura può essere apposta a margine dell'atto. La formazione del fascicolo processuale è sempre e solo cartacea.

Se il ricorso è stato notificato via pec si devono depositare:

- 1) la stampa dell'atto processuale;
- 2) la copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec;
- 3) l'attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali.

*Studio Roma*

Via Crescenzo, 14

00193 Roma

Tel. +39 06 845661

ditannoess@ditanno.it

*Studio Milano*

Via T. Grossi, 2

20121 Milano

Tel. +39 02 762131

ditannoess@ditanno.it

*Disclaimer: The information contained herein is of a general nature. It should not be relied on as substitute for professional advice.*